

prosecuzione...  
dopo la presentazione della seg...  
carenza dei presupposti e dei requisiti previsti dall'art. 19 della riforma.

In caso di SCIA edilizia, ad esempio, la segnalazione in violazione degli strumenti urbanistici impone all'Amministrazione di esercitare il potere inibitorio e vietare la prosecuzione dell'attività edilizia, se del caso disponendo il ripristino.

Ove, invece, la segnalazione non difetti dei requisiti e dei presupposti necessari, ma di elementi - per così dire - non sostanziali (quindi, ricorrendo al medesimo esempio, manchi un elaborato di progetto o esso non sia in scala adeguata), l'interessato può conformare l'attività intrapresa entro un termine fissato dall'Amministrazione, ma in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Il *cliché* - in senso lato - procedimentale viene innovato con la L. n. 124/2015, mutando innanzitutto il meccanismo di conformazione.

Infatti, mentre nella vigenza del testo riformato la conformazione non era accompagnata dalla sospensione dell'attività intrapresa, nel nuovo testo dell'art. 19, comma 3, l'invito alla conformazione comporta necessariamente l'automatica sospensione dell'attività, laddove l'Amministrazione "invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa".

La modifica non è di poco momento, sia perché non consegna alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione, che nell'invitare alla conformazione deve contestualmente sospendere l'attività, sia perché proceduralizza la fase della conformazione. Infatti, ove sia possibile regolarizzare l'attività intrapresa, l'Amministrazione invita a provvedervi, contestualmente dovendo però: (i) sospendere l'attività; (ii) prescrivere le misure necessarie; (iii) fissare un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione da parte del privato. In difetto di conformazione entro il termine assegnato, l'attività si intende vietata.

La conformazione - necessariamente munita di effetto sospensivo automatico dell'attività intrapresa - non pare in linea con le sovente declinate finalità di semplificazione normativa, né pare rispondente a logica. Se, infatti, l'attività può essere regolarizzata, non si comprende perché essa debba essere sospesa, posto che si tratterebbe pur sempre di emendare vizi veniali, formali ma non sostanziali, rispetto ai quali, difatti, il vecchio testo non pretendeva la necessaria sospensione dell'attività, contrariamente alla nuova formulazione.

Dal punto di vista pratico si sono registrate - in particolare da parte degli uffici omunali - difficoltà applicative del nuovo istituto della regolarizzazione con contestuale sospensione dell'attività, perché ciò espone l'Amministrazione a possibili